Prot.n.35418 del 7/5/2015

REPUBBLICA ITALIANA

Regione Siciliana
Assessorato regionale dell'agricoltura dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea
Dipartimento regionale per l'Agricoltura
Servizio I Tutela e valorizzazione dell'ambiente

AVVISO DI MODIFICA DEL BANDO PUBBLICO

REG. UE 1305/2013 - PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014 - 2020

Misura 11 Agricoltura biologica

A seguito delle indicazioni Assessoriali trasmesse con nota 34965 del 5/5/2015, l'art.3 **Beneficiari e condizioni di ammissibilità** del bando pubblico della Misura 11 Agricoltura biologica, Reg. UE 1305/2013 - Programma Di Sviluppo Rurale 2014/2020, prot.n.32835 del 23/04/2015, pubblicato sul sito web dell'Assessorato del Dipartimento regionale per l'Agricoltura e sulla GURS del 30/4/2015 n. 18 viene modificato.
In particolare:
viene cassata la parte del testo (comma 4): "*La disponibilità delle superfici demaniali destinate a pascolo deve essere comprovata mediante la presentazione di contratti di utilizzo. In deroga alle disposizioni contenute nella nota assessoriale prot.22522 del 17/03/2015, la disponibilità delle superfici demaniali da utilizzare ai fini pascolativi, potrà essere comprovata mediante la presentazione di contratti di utilizzo anche annuali purché ci sia una formale dichiarazione di intenti da parte dell'Amministrazione Pubblica a rinnovarli fino al completamento dell'impegno. In ogni caso il titolare del contratto di utilizzo dovrà coincidere con l'intestatario della domanda di aiuto. Tali condizioni dovranno evincersi dalla relativa documentazione depositata, unitamente agli altri titoli di conduzione, presso il CAA detentore del fascicolo*."
Il comma 10 viene così modificato:
Per entrambe le operazioni tutte le colture e le UBA aziendali condotte al momento della sottoscrizione dell'impegno dovranno essere sottoposte all'operazione ad esclusione, ove presenti, delle seguenti superfici:

- sottoposte al ritiro dalla produzione o imboschite così come risultanti dal fascicolo aziendale;
- destinate ai campi degli agricoltori custodi purché condotti con il metodo dell'agricoltura biologica;
- *superfici demaniali destinate a pascolo, purché condotte con il metodo dell'agricoltura biologica*.

Pertanto il testo integrale dell'art.3 così come modificato è il seguente:

ART. 3
Beneficiari e condizioni di ammissibilità

Agricoltori sia singoli che associati, in attività ai sensi dell'art. 9 del Reg. (UE) 1307/2013.
I richiedenti al momento della presentazione della domanda di aiuto dovranno dimostrare la disponibilità delle superfici per tutto il periodo dell'impegno (7 anni in caso di partecipazione alla 11.1.1 conversione e 5 anni in caso di partecipazione alla 11.2.1 mantenimento) in base ad un diritto reale di godimento debitamente provato attraverso la proprietà del bene o la presenza di un valido contratto registrato di affitto o di comodato d'uso. I contratti, nei quali dovrà essere indicata la data di scadenza, dovranno inoltre prevedere l'autorizzazione da parte del proprietario ad usufruire di aiuti e contributi erogati dalle pubbliche amministrazioni; tale condizione, per i contratti già stipulati, potrà essere dimostrata con dichiarazione resa dal proprietario ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000 e firmata per accettazione dall'affittuario, depositata unitamente al contratto presso il CAA detentore del fascicolo. Inoltre, in caso

di titolarità attraverso comodato d'uso, nel contratto dovrà essere prevista la clausola di irrevocabilità dello stesso per la durata dell'impegno, in deroga all'art. 1809 comma 2 ed all'art. 1810 del Codice Civile o, in deroga, nel contratto dovrà essere contenuto l'obbligo dal parte del comodante, a continuare l'impegno assunto dal comodatario, in caso di recesso dello stesso contratto; tali condizioni, per i contratti già stipulati, dovranno essere dimostrate con una dichiarazione del comodante resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, firmata per accettazione dal comodatario, anch'essa depositata unitamente ai contratti presso il CAA detentore del fascicolo.
Non sono ammissibili contratti di disponibilità unilaterali o contratti verbali.
Nei casi di proprietà indivisa o in comunione legale dei beni tra coniugi dovrà essere comprovata la titolarità unica della gestione dell'impresa agricola da parte del richiedente per tutto il periodo d'impegno, attraverso un'autocertificazione resa dai comproprietari o coniuge che autorizza il richiedente a condurre l'azienda e/o il fondo oggetto di aiuto e ad usufruire di aiuti e contributi erogati dalle pubbliche amministrazioni.
Tutti i richiedenti devono essere in possesso di partita IVA in campo agricolo.
I beneficiari, e quindi le superfici aziendali, devono essere assoggettati al sistema di controllo e possedere, al momento della domanda, il documento giustificativo rilasciato dagli Organismi di Controllo ai sensi degli art. 28 e 29 del Reg. 834/2013 e delle norme nazionali e regionali; nel caso di adesione all'operazione 11.2.1 *Pagamenti per il mantenimento dell'agricoltura biologica* i beneficiari devono possedere anche il certificato di conformità.
In particolare per l'adesione all'operazione 11.1.1 *Pagamenti per la conversione all'agricoltura biologica* sono ammessi gli agricoltori che conducono superfici dove non è mai stato applicato il metodo biologico o che comunque sono entrate per la prima volta nel sistema di controllo dell'agricoltura biologica entro i 12 mesi precedenti alla data di presentazione della domanda di aiuto. Le suddette superfici dovranno pertanto risultare assoggettate al sistema di controllo per l'agricoltura biologica, con notifica rilasciata sul SIB (Sistema Informativo Biologico istituito con il DM 2049/2012), da non più di 12 mesi dalla data di presentazione della domanda di aiuto; viceversa, qualora anche parte delle superfici aziendali risultassero presenti sul SIB precedentemente a tale periodo, si potrà accedere esclusivamente all'operazione 11.2.1 *Pagamenti per il mantenimento dell'agricoltura biologica*.
La superficie minima aziendale ammissibile è di 2 ha; per le Isole Minori il limite è ridotto a 0,5 ha.
Per entrambe le operazioni tutte le colture e le UBA aziendali condotte al momento della sottoscrizione dell'impegno dovranno essere sottoposte all'operazione ad esclusione, ove presenti, delle seguenti superfici:

- sottoposte al ritiro dalla produzione o imboschite così come risultanti dal fascicolo aziendale;
- destinate ai campi degli agricoltori custodi purché condotti con il metodo dell'agricoltura biologica;
- superfici demaniali destinate a pascolo, purché condotte con il metodo dell'agricoltura biologica.

In caso di aziende con presenza di animali è obbligatoria la sottoscrizione dell'impegno anche per l'attività zootecnica, nel rispetto del Reg. CE 834/2007 e s.m.i; la densità totale di animali non deve comportare il superamento del limite dei 170 Kg di azoto/ettaro/anno previsto dal Regolamento CEE n. 889/2008 articolo 15 e articolo 3 paragrafo 2, calcolato sul tutta la SAU aziendale tenendo conto della tabella riportata nell'Allegato IV del medesimo Regolamento.
Ai sensi del DPR 503/99 e del D.lgs 99/2004 e s.m.i. tutte le aziende hanno l'obbligo della costituzione del fascicolo aziendale, redatto secondo le disposizioni emanate da AGEA con circolare ACIU.2005.210 del 20 aprile 2005 avente per oggetto "Manuale delle procedure del fascicolo aziendale – elementi comuni per i sistemi gestionali degli organismi pagatori" e successiva circolare ACIU.2012.90 del 29 febbraio 2012 ed eventuali modifiche ed integrazioni e Circolare ACIU 2015 prot. N. 141 del 20 marzo 2015 - Piano di Coltivazione.
La ditta, tramite i CAA, ha l'obbligo di registrare tutti i dati relativi ai titoli di conduzione e aggiornare il fascicolo aziendale costituito ogni qualvolta intervengano modifiche aziendali.

Le condizioni di ammissibilità dovranno essere possedute al momento del rilascio della domanda di aiuto informatica **e in ogni caso entro il 15 maggio. Unica deroga sarà consentita per il possesso del documento giustificativo** nei casi di adesione all'operazione 11.1.1 *Pagamenti per la conversione all'agricoltura biologica,* ove tale documento venga rilasciato dall'Organismo di Controllo dopo la

presentazione informatica della domanda d'aiuto; in ogni caso la prima notifica dovrà risultare rilasciata sul SIB almeno 24 ore prima della data di presentazione della domanda di aiuto ed il documento giustificativo emesso entro i previsti 120 giorni dal rilascio della notifica e reso disponibile sul SIB

Firmato
IL DIRIGENTE GENERALE
(Rosaria Barresi)